

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

DECRETO 26 luglio 2016.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio DOP «Raschera», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Raschera».** (16A06221)..... *Pag.* 27

DECRETO 26 luglio 2016.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».** (16A06254) *Pag.* 28

DECRETO 28 luglio 2016.

**Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., in Modena, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.** (16A06253)..... *Pag.* 30

DECRETO 10 agosto 2016.

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».** (16A06214) .... *Pag.* 34

DECRETO 10 agosto 2016.

**Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.** (16A06219)..... *Pag.* 35

DECRETO 10 agosto 2016.

**Variatione di denominazione di una varietà di mais iscritta al registro nazionale.** (16A06220). *Pag.* 37

**Ministero dello sviluppo economico**

DECRETO 20 luglio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Obelix società cooperativa in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.** (16A06280)..... *Pag.* 38

DECRETO 20 luglio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Il Sorriso - onlus», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.** (16A06281)..... *Pag.* 38

DECRETO 20 luglio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «A & B Trasporti Piccola società cooperativa in liquidazione», in Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore.** (16A06282)..... *Pag.* 39

DECRETO 20 luglio 2016.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «All Service società cooperativa», in Venezia.** (16A06283)..... *Pag.* 40

DECRETO 20 luglio 2016.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop Agricola Micelio - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Cerreto di Spoleto.** (16A06284)... *Pag.* 40

DECRETO 20 luglio 2016.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «General Service società cooperativa in liquidazione», in Terni.** (16A06285)..... *Pag.* 41

DECRETO 20 luglio 2016.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Progetto Logistica società cooperativa in liquidazione», in Badia Polesine.** (16A06286)..... *Pag.* 41

DECRETO 20 luglio 2016.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «COS.EDO. società cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia.** (16A06287)..... *Pag.* 42

DECRETO 25 luglio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Steel Coop Cantiano società cooperativa in liquidazione», in Cantiano e nomina del commissario liquidatore.** (16A06288)..... *Pag.* 43

DECRETO 25 luglio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa il Carpentiere in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.** (16A06289)..... *Pag.* 43

DECRETO 27 luglio 2016.

**Scioglimento della «Nuova Logistika società cooperativa», in Cerea e nomina del commissario liquidatore.** (16A06277)..... *Pag.* 44





Il valore del titolo alcolometrico naturale minimo della Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» sottozona «Rufina» è modificato: da 11,00% vol a 11,50% vol.

B) Il titolo dell'art. 5 ed il comma 1 del medesimo articolo sono sostituiti come segue:

**Art. 5.**

*Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento*

**5.1 - Zona di vinificazione, imbottigliamento, ed affinamento.**

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tali operazioni sono, altresì, consentite nell'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato ove previsto, nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all'interno dei confini amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.

Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia.

L'imbottigliamento in zona delimitata di cui ai paragrafi precedenti, conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la qualità, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli.

Conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione delimitate, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010.

16A06214

DECRETO 10 agosto 2016.

**Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.**

**IL CAPO DIPARTIMENTO**  
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione Generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore Generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;


Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2016 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:



## Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 giugno 2018 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

## Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Istituto di Ricerche Agrindustria S.r.l. perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di AccREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

## Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2016

*Il direttore generale:* GATTO

16A06253

DECRETO 10 agosto 2016.

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014, e il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Esaminata la documentata domanda presentata in data 13 maggio 2015, tramite la Regione Toscana, dal Consorzio del Vino Chianti, con sede in Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Viste le risultanze della riunione di pubblico accertamento, svolta a Firenze il giorno 27 giugno 2016;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 26 luglio 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

Roma, 10 agosto 2016

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

*Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»*

Il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti», così come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 marzo 2014, è modificato come segue:

A) Art. 4, comma 6 - resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

